

"Allegato "B" al verbale dell'Assemblea dei soci del 21/9/2019.

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI REUMATICI
A N M A R - E T S – C.F.: 90030350327

=====

Articolo 1
Costituzione, Denominazione e Sede

- 1- E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale Malati Reumatici" Ente del Terzo Settore – con acronimo "ANMAR –ETS".
- 2- L'Associazione si ispira ai valori, ai principi ed alle finalità del Codice del Terzo Settore emanato con D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 - d'ora in poi indicato con l'acronimo D. Lgs. n. 117/2017 e alle norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.
- 3- L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Domenico Silveri, 10 presso la sede regionale ALMAR. Essa opera direttamente sia sul territorio Nazionale che sui territori regionali e/o locali, sia per il tramite di sezioni regionali istituite ad hoc che esauriscono la loro operatività in ambito territoriale.
- 4- L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2
Natura Giuridica dell'Associazione

- 1-L'Associazione Nazionale Malati Reumatici Onluscon l'acronimo ANMARe/o Associazione - come di seguito sarà indicata - con provvedimento prot. n. AC/cf/onlus 2008-23709 del 4 aprile 2008 emanato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Generale Regionale del Lazio – Servizio accertamento – Ufficio Controlli fiscaliè iscritta nella Anagrafe Unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi della legislazione vigente nel tempo ed autorizzata all'uso dell'acronimo Onlus;
- 2- L'Associazione Nazionale Malati Reumatici con l'acronimo ANMARè, per l'effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 – un Ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo e per effetto dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo "Ente del Terzo Settore" con l'acronimo "ETS".

3- L'Associazione Nazionale Malati Reumatici per effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.117/2017 con decorrenza dalla data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto assume la seguente denominazione:"Associazione Nazionale Malati Reumatici – ANMAR – ETS".

4- La qualifica di Ente del Terzo Settore ed il relativo acronimo "ETS" sarà efficace, integrando automaticamente la denominazione dell'Associazione, solo successivamente e per effetto della intervenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5- A decorrere dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e l'acronimo "Onlus" non sarà più utilizzata nella denominazione sociale né nei rapporti con terzi, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico e sarà sostituito con l'acronimo "ETS".

Articolo 3

Acquisizione della personalità giuridica

1-L'Associazione, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 intende acquisire, mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la personalità giuridica privata.

2-A tal fine, ai sensi degli art. 21 e 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 determina che nel bilancio dell'Associazione nell'esercizio di riferimento al momento della presentazione dell'istanza, sarà previsto un fondo liquido e disponibile da vincolare di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) o dell'eventuale maggiore o minore importo che successivamente fosse determinato per modifiche al richiamato comma 4 dell'art. 22.

3-Si farà riferimento alle norme attuative che saranno emanate con decreto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 117/2017,dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che individuerà anche la documentazione da presentare a tal fine.

Articolo 4

Scopi e attività dell'Associazione

1- L'Associazione non ha scopi o fini di lucro, neanche indiretto, è democratica, aconfessionale, apartitica; possono aderire tutte le Associazioni regionali e territoriali costituite per il perseguimento, nello spirito dei principi e delle direttive del Codice del Terzo Settore, la tutela di persone affette da malattie reumatiche e che vogliono condividere e perseguire gli scopi della stessa, in osservanza delle finalità e dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 4 D.Lgs. 117/2017, che qui si intendono integralmente richiamati, quali, il bene comune, l'inclusione e lo sviluppo della persona, la coesione, la protezione sociale e l'attività di volontariato.

2- L'Associazione si propone, ispirandosi ai principi di cui all'art. 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 117 del 2017, di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o quanto meno principale, di attività di interesse

generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e operando in uno o più dei seguenti settori

- tutela dei diritti civili dei malati reumatici;
- formazione.

3- In particolare l'Associazione esercita le seguenti attività dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari:

1. promuove iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati reumatici, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;
2. informa la pubblica opinione sulla natura delle malattie reumatiche, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenire, accertare precocemente e curare efficacemente;
3. promuove ogni azione presso i responsabili della Sanità Nazionale, Regioni e dei vari livelli amministrativi, per migliorare le strutture sanitarie e per garantire ai malati reumatici condizioni ottimali per la cura delle patologie e delle complicanze ad esse correlate;
4. collabora con le Università, con le strutture ospedaliere, i centri di ricerca, le istituzioni scientifiche al fine di migliorare la prevenzione delle complicanze, in particolare dell'handicap, la cura e lo studio delle malattie reumatiche;
5. collabora con le autorità politico-amministrative alla esecuzione di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatiche, sia per la loro elevata frequenza che per i costi che tali patologie croniche comportano;
6. sollecita le forze politiche in merito all'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi in tema di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati reumatici e per favorire l'inserimento e il reinserimento dei malati stessi nel contesto operativo della vita socio-economica del paese;
7. promuove ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'ANMAR;
8. svolge i compiti istituzionali in stretta collaborazione con altre istituzioni e/o organismi simili;
9. istituisce a livello nazionale e regionale gruppi di studio per la promozione della lotta alle diverse patologie reumatiche, supporta le attività delle associazioni associate ove necessario.

4- L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione di tali attività secondarie e strumentali potrà essere individuata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

5- Ai fini del perseguimento degli scopi di cui sopra e dello svolgimento delle attività indicate e di quelle direttamente connesse, l'associazione può, a titolo esemplificativo, possedere e gestire e/o prendere in locazione beni, siano essi mobili o immobili, nonché stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi.

6- Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente verranno disciplinati da un Regolamento che sarà approvato da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 5 Categoria dei soci

1- I Soci dell'Associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) **Soci ordinari:** Sono soci ordinari le Associazioni Territoriali di carattere locale e/o Regionale che hanno espressamente richiesto di aderire all'ANMAR e che siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo di quest'ultima mediante iscrizione nell'apposito Libro Soci.

b) **Soci onorari:** Sono soci onorari tutti coloro che, persone fisiche ed enti, si siano particolarmente distinti nella lotta alle malattie reumatiche, che condividano gli scopi umanitarie sociali dell'Associazione.

La qualifica di socio onorario è conferita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi trovano iscrizione in un'apposita sezione del Libro Soci.

I soci onorari partecipano all'Assemblea Nazionale con parere consultivo e senza diritto di voto.

c) **Soci sostenitori:** Sono soci sostenitori tutte le persone fisiche e gli enti che condividano gli scopi e le finalità dell'ANMAR e contribuiscano in vario modo al raggiungimento delle stesse. La qualifica di socio sostenitore è conferita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi trovano iscrizione in un'apposita sezione del Libro Soci.

2- I soci sostenitori partecipano ai lavori dell'Assemblea con parere consultivo e senza diritto di voto.

Articolo 6 Soci ordinari

1- Possono acquisire la qualifica di socio dell'ANMAR le diverse Associazioni territoriali di carattere locale e/o Regionale di Malati Reumatici e le Associazioni di Malati Reumatici delle province autonome di Trento e Bolzano.

2- L'adesione avverrà previa presentazione di domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione interessata e verrà esaminata, per l'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo.

3- La domanda di adesione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- Atto costitutivo e statuto dell'Associazione, dal quale emerga l'affinità degli scopi a quelli dell'ANMAR;
 - verbale di delibera assembleare dell'Associazione dal quale risulti la volontà di aderire all'ANMAR;
 - elenco delle cariche sociali dell'Associazione e dei nominativi dei preposti *pro tempore*, nonché l'elenco dei soci aderenti all'Associazione, da inviare a cadenza annuale anche dopo l'acquisizione del titolo di Socio ordinario
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la veridicità e la conformità dei documenti suddetti a quelli originali dell'Associazione firmata dal suo Legale Rappresentante.

Articolo 7 Ammissione dei soci ordinari

1- La domanda di ammissione all'ANMAR, redatta nel rispetto del precedente art. 6 e la documentazione ad essa allegata dovrà contenere negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello Statuto:

1) espressa previsione di assenza di fini di lucro, di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative.

2) obbligo di formazione del bilancio redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale settore, ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. n. 117/2017 per le categorie gli enti individuate nello stesso articolo fatte salve diverse determinazioni legislative o regolamentari con l'indicazione dei beni, contributi o lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte dell'Assemblea degli aderenti. Indicazione dei provvedimenti con i quali l'Assemblea dei soci, alla data di presentazione dell'istanza, ha approvato il rendiconto dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo annuale o del documento finanziario stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore, ai sensi dell'art 13, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017 per gli enti di cui al comma 2 dello stesso decreto fatte salve diverse determinazioni legislative o regolamentari.

3) Dovrà essere comprovata, per le Organizzazioni di volontariato, la regolarità assicurativa mediante invio di fotocopia delle quietanze di pagamento dei premi per l'assicurazione degli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività nonché la responsabilità civile verso terzi.

4) Lo Statuto o l'atto costitutivo dovrà contenere espressamente che in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione richiedente, indipendentemente dalla forma giuridica, i beni che residuano dalla liquidazione saranno devoluti in conformità dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

5) L'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore con l'indicazione della "Sezione" a seguito della entrata in funzione dello stesso.

Articolo 8

Procedura per l'ammissione dei soci

1- Il Consiglio Direttivo entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, accetta o respinge la richiesta di associazione;

2- Qualora il Consiglio dovesse rilevare carenza o incompletezza di documentazione o Statuto con norme non conformi ai principi dell'ANMAR e/o del Codice del Terzo Settore sospende l'istruttoria ed invita l'associazione richiedente ad inviare documentazione integrativa o esplicativa.

3- Eventuali modifiche e/o integrazioni dello Statuto richieste dal Consiglio Direttivo dell'ANMAR dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci dell'associazione richiedente.

4- L'esame dell'istanza riprenderà ad avvenuta acquisizione delle integrazioni e sarà conclusa con provvedimento definitivo del Consiglio Direttivo nel termine di 60 giorni.

5- La deliberazione di ammissione è comunicata all'Associazione richiedente ed annotata nel libro degli associati.

6- Il provvedimento di ammissione del Consiglio direttivo sarà comunicato all'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile

7- Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di adesione il Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, tenuto conto anche dei principi di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 117 del 2017, delibera per il rigetto. Il Presidente notificherà al richiedente, con posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento con i motivi del rigetto.

8- In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio potrà, entro 60 giorni dalla notifica della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla data di ultima acquisizione della documentazione che dovesse ritenere necessaria per l'esame del ricorso.

9- Il lodo del Collegio dei probiviri è inappellabile e sarà notificato al Consiglio Direttivo ed al ricorrente. Il Consiglio Direttivo, nel caso di accoglimento del ricorso, dovrà procedere all'ammissione della associazione con annotazione nel libro degli associati dando comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

Articolo 9

Permanenza dei requisiti dei soci

1- Il socio ordinario dovrà annualmente, e prima dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio, certificare la permanenza dei requisiti che conferiscono la qualifica di socio dell'ANMAR trasmettendo al Consiglio Direttivo la seguente documentazione:

- 1 Conferma annuale dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore- a far data dall'attivazione- con l'indicazione della relativa sezione;
- 2 Fotocopia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative per gli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività nonché la responsabilità civile verso terzi per l'anno di riferimento se Organizzazione di Volontariato;
- 3 Indicazione dei provvedimenti con i quali l'Assemblea dei soci ha approvato il rendiconto dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo annuale o del documento finanziario stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore, ai sensi dell'art 13, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017 per gli enti di cui al comma 2 dello stesso decreto fatte salve diverse determinazioni legislative o regolamentari.
- 4 Eventuali variazioni dello Statuto dell'Associazione deliberate nel corso dell'anno precedente con invio di copia del provvedimento al fine di valutare il rispetto dei principi stabiliti nello statuto ANMAR, nel Codice del Terzo Settore e dei principi dell'ordinamento giuridico che regolano le attività delle associazioni del Terzo Settore.

- 5 Eventuali variazioni o attestazione di conferma nella composizione dei propri organosociali,
- 6 Elenco dei soci aderenti all'Associazione.
- 7 Dichiarazione ed elencazione rilasciata dal legale rappresentante dell'Associazione che, nel corso dell'anno precedente, sono state notificate al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore le variazioni verificatesi nella Associazione obbligatoriamente previste dal D.Lgs. n.117/2017 per la regolare tenuta del Registro.

Articolo10 **Rappresentatività**

1- ANMAR prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente latemporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto diretto o tramite delegati.

2- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3- Al fine di consentire il corretto e rapido svolgimento dell'attività Assembleare il legalerappresentante di una Associazione che intenda esercitare la facoltà di farsi rappresentare da un altrocomponente del proprio Consiglio Direttivo deve far pervenire almenotre giorni prima della seduta la comunicazione indicante il nome del soggetto delegato, la suaqualifica di componente del Consiglio Direttivo e l'indicazione della seduta nella quale dovràesercitare le funzioni delegate.

4- Sono fatti salvi casi di forza maggiore per i quali la delega scritta potrà essere presentata prima o durante i lavori della seduta.

5- Alle assemblee potranno partecipare fino ad un massimo di due uditori inviati da ciascun Socio a proprie spese.

Articolo11 **Diritti e doveri dei soci**

1- I Soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale. I soci ordinari possono inoltre essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo indenario.

2- La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sonodeliberati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea convocata per l'approvazione delBilancio.

3- La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e non è soggetta a rivalutazione.

4- Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.

5- Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

6- La quota associativa deve essere versata entro 15 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio. La quietanza del versamento della quota associativa, unitamente alla documentazione elencata nel precedente articolo 9 per quanto di competenza, sarà inviata al Consiglio Direttivo insieme all'elenco dei soci sottoscritto dal presidente dell'associazione aderente. Il Consiglio Direttivo potrà chiedere al socio chiarimenti sia sulla quota versata sia sul numero dei soci comunicati.

7- Ogni socio, in regola con il versamento della quota associativa annuale e con il mantenimento dei requisiti per la permanenza in ANMAR, ha il diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

8- Ogni socio ha il diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione. I soci hanno diritto di ottenere informazioni dall'Organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

9- Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Articolo 12

Rapporti tra i soci

1- I rapporti fra soci aderenti all'ANMAR e tra i soci ed ANMAR dovranno essere caratterizzati da grande spirito di collaborazione e sostegno nel rispetto delle reciproche autonomie garantite dai rispettivi statuti.

2- Lo spirito di collaborazione dovrà scongiurare l'insorgere di possibili incomprensioni in casi di simultanea operatività nella stessa area di associazioni diverse nella considerazione che tutte le associazioni si prodigano per la tutela dei malati reumatici.

3- Comportamenti lesivi della dignità delle persone e delle strutture operative di ciascuna associazione possono essere oggetto di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio Direttivo di ANMAR.

4- A tale scopo il socio che si ritenga leso da altro socio nelle sue attività sul territorio può segnalare al Consiglio Direttivo le proprie doglianze e chiedere la cessazione di ogni interferenza da parte dell'altro socio.

5- Ricevuta la segnalazione il Consiglio direttivo informa tempestivamente la controparte invitandola a fornire chiarimenti o controdeduzioni ai fatti contestati nel termine di 30 giorni.

6- Acquisiti gli elementi di giudizio il Consiglio Direttivo esaminerà la controversia con riferimento alle norme dello Statuto, del Codice del Terzo Settore ed a principi di equità e buon senso. Ove dovesse rilevare una infrazione di lieve entità, commina un richiamo scritto con invito a far cessare ogni attività in contrasto con i principi di servizio e collaborazione che deve animare i soci ANMAR

7- Qualora i fatti contestati siano gravi per loro natura e di negativo riflesso sul sociale, il Consiglio direttivo convoca le parti invitandole ad una composizione del dissidio.

8- Qualora la mediazione dovesse risultare infruttuosa ed a giudizio del Consiglio Direttivo il conflitto dovesse assumere rilevanza esterna negativa per i malati e la società civile lo stesso Consiglio potrà adottare, sempre con riferimento allo Statuto ed a principi di equità e buon senso, sanzioni disciplinari di intensità crescente fino alla espulsione del socio.

9- I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo saranno notificati alle parti con posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, **i quali** potranno appellare il provvedimento al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

10- Il lodo del Collegio dei Probiviri è inappellabile e sarà notificato alle parti ed al Consiglio Direttivo per l'esecuzione.

Articolo 13 **Sanzioni disciplinari**

1- Al socio che non rispetti i doveri di cui all'art. 11 o che violi i principi morali e giuridici di legalità previsti nel Codice del Terzo Settore e negli ordinamenti giuridici applicabili o che comunque si rende responsabile di un qualsiasi comportamento, sia nelle relazioni interne ad ANMAR che esterne, che possa arrecare danno all'immagine dell'Anmar o dei suoi soci, sia con comportamenti e parole, che scritti non conformi alle finalità dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione temporanea dall'esercizio di diritto di socio: tale provvedimento scatterà comunque automaticamente qualora non venga corrisposta la quota associativa deliberata nei termini statuari e, in tal caso, potrà cessare solo dopo che sia stata sanata l'irregolarità.
- c) espulsione.

2- Il Consiglio Direttivo notificherà al socio, con posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la violazione dei principi in ordine ai quali ritiene doversi procedere assegnando quindici giorni di tempo per la presentazione della eventuale documentazione necessaria per dirimere il caso.

3- Il socio potrà chiedere al Consiglio Direttivo di essere sentito per illustrare le proprie ragioni.

4- I provvedimenti disciplinari sono deliberati a maggioranza dal Consiglio Direttivo e portati a conoscenza del socio con posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

5- Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla notifica della deliberazione del Consiglio.

6- Il Collegio dei Probiviri dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla data di ultima acquisizione della ulteriore documentazione che dovesse ritenere necessaria per l'esame del ricorso.

7- Il lodo del Collegio dei probiviri è inappellabile e sarà notificato al ricorrente ed al Consiglio Direttivo.

Articolo 14 **Perdita dello status di socio**

1- La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto allegando verbale di delibera dell'associato;
- b) per esclusione: perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- c) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno debitamente notificato all'associazione ;
- d) per estinzione dell'associazione regionale associata;

2- Per il caso individuato nella precedente lett. c) la perdita della qualifica di socio avrà effetto dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.

3- Per il caso previsto nella precedente dalla lett. b) il Consiglio Direttivo attiva il procedimento di notifica della perdita della qualifica di socio all'Associazione interessata con posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestazione degli addebiti e l'assegnazione di 30 giorni per le controdeduzioni e/o esibizioni di documenti atti a comprovare l'insussistenza dei fatti contestati.

4- Il Consiglio Direttivo, valutate le argomentazioni a discarico può dichiarare il procedimento chiuso oppure, motivando, comminare l'espulsione del socio.

5- Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla notifica della deliberazione del Consiglio con posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

6- Il Collegio dei Probiviri dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla data di ultima acquisizione della ulteriore documentazione che dovesse ritenere necessaria per l'esame del ricorso.

7- Il lodo del Collegio dei probiviri è inappellabile e sarà notificato al ricorrente ed al Consiglio Direttivo.

8- I provvedimenti di conclusione dei procedimenti saranno in ogni caso notificati all'Associazione interessata ed all'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

9- La perdita della qualifica di socio comporta la cancellazione dell'Associazione dal Libro dei soci.

Articolo 15

Organi dell'associazione

1- Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Nazionale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Ufficio di Presidenza;
- d) Il Presidente;
- e) Il Vice Presidente;
- f) Il Segretario;
- g) Il Tesoriere-Economo;
- h) Organo di Controllo –Revisore legale dei conti;
- i) Il Collegio dei Probiviri;

2- Tutti gli amministratori dell'Associazione sono scelti tra le persone fisiche aderenti ad Associazioni socie. Si applica agli amministratori l'art. 2382 del codice civile.

3- Si applica agli amministratori, in caso di conflitto di interessi, l'articolo 2475 ter del codice civile

4- Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione per coloro che ricoprono cariche istituzionali..

Articolo 16

Assemblea Nazionale

1- L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano deliberante dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associativee dalla conferma del possesso dei requisiti comprovata dalla documentazione dei cui al precedente articolo 9. Partecipano all'Assemblea i soci onorari e sostenitori che non hanno diritto di voto.

2- Si applica il disposto dell'art. 10, punto 3, del presente Statuto.

3- Ciascun associato ha un voto. Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea dei soci da un altro associato con delega scritta da inviare prima della seduta dell'Assemblea .

4- Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Articolo 17

Convocazione dell'assemblea

- 1- L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio direttivo o su richiesta della metà più uno dei soci ordinari.
- 2- La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati dell'avviso contenente l'ordine del giorno a mezzo posta elettronica almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea.
- 3- In caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro e non oltre trenta giorni dalla data di decadenza a cura del Presidente uscente o, in difetto da altro Consigliere uscente o dall'Organo di Controllo –Revisore legale dei conti, o dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 18

Costituzione dell'Assemblea

- 1- La riunione dell'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando ci sia la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e con la conferma del mantenimento del possesso dei requisiti che conferiscono la qualifica di socio dell'ANMAR.
- 2- In seconda convocazione, che può avvenire nella stessa giornata, almeno quattro ore dopo l'orario fissato per la prima convocazione, la seduta sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti in regola con il versamento della quota associativa annuale e con la conferma del mantenimento del possesso dei requisiti che conferiscono la qualifica di socio dell'ANMAR.
- 3- Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazioni della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
- 4- Ai sensi dell'art. 21 del codice civile le maggioranze richieste per l'approvazione dei provvedimenti da parte dell'Assemblea sono:
 - 1) in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di soci che rendono valida la seduta di prima o seconda convocazione;
 - 2) le deliberazioni volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6- Ove le disposizioni normative previste nel D. Lgs. n. 117/2017 o in eventuali future disposizioni di legge che prevedessero maggioranze qualificate per particolari tematiche, l'Assemblea sarà regolarmente costituita con la partecipazione qualificata richiesta e le decisioni potranno essere assunte con le maggioranze stabilite.

Articolo 19 **Competenze dell' assemblea**

1 - SESSIONE ORDINARIA:

- previa determinazione del numero dei componenti, nominare il Consiglio Direttivo e tra i suoi membri il presidente
- revocare il Consiglio Direttivo per giusta causa
- approvare il Bilancio annuale ed il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- stabilire i criteri generali per l'organizzazione, il tesseramento e l'attività dell'Associazione;
- determinare la quota annuale di adesione dovuta dal socio. Nel caso di omessa determinazione resta in vigore l'ultima quota deliberata;
- nominare l'Organo di controllo- Revisore legale dei Conti ai sensi degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117 del 2017;
- nominare il Collegio dei Probiviri;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri, eventuali, regolamenti interni;
- conferire la qualifica di socio onorario e la qualifica di socio sostenitore.

2 -SESSIONE STRAORDINARIA:

1. approvare le modifiche e le integrazioni statutarie;
2. esprime giudizi sull'operato del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
3. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
4. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

3- La verbalizzazione della discussione e le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente pro-tempore.

Articolo 20 **Operazioni di verifica poteri e della regolare costituzione dell'assemblea**

1- Per determinare il numero dei soci aventi diritto alla partecipazione e votazione sia nell'Assemblea ordinaria ed in quella successiva alla prima, che in quella straordinaria è istituita

un'apposita "Commissione verifica poteri" formata da tre membri e nominata del Presidente dell'Assemblea all'inizio di ciascuna seduta assembleare; essa dovrà verificare e certificare, sulla scorta della documentazione prodotta dalle singole Associazioni ed approntata dalla Segreteria, il versamento della quota associativa annuale e la permanenza dei requisiti che conferiscono la qualifica di socio dell'ANMAR ai sensi del precedente art. 9 dello Statuto e, quindi, legittimati a partecipare alla seduta ed alle votazioni. Ove la documentazione presentata sia stata dichiarata carente ed il socio non abbia provveduto all'integrazione, la verifica del possesso dei requisiti avverrà prima di ogni Assemblea convocata successivamente ove, nel frattempo, il socio avesse provveduto alla richiesta integrazione.

2- La Commissione verificherà anche la regolarità ed il limite delle deleghe conferite.

3- La decisione della Commissione verifica poteri sarà immediatamente esecutiva e, in caso di contestazione, verrà redatto verbale sottoscritto dagli interessati con riserva espressa di proporre reclamo all'Assemblea dei Soci.

Articolo 21 **Svolgimento dei lavori dell'assemblea**

1- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ANMAR coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o da un segretario eletto tra i presenti dal Presidente all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea. Il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

2- E' fatta salva la facoltà del Presidente, qualora ritenuto necessario o dovuto per disposizione di legge, di avvalersi di un Notaio per la redazione del verbale dell'Assemblea.

3- Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazioni della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

4- In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

5- Si procederà con voto segreto in caso di elezioni degli organi associativi.

6- Il Presidente successivamente alla nomina degli organi associativi, trasmette al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono le cariche sociali indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo22

Consiglio direttivo

- 1- Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- 2- E' composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri eletti democraticamente dall'Assemblea Ordinaria e scelti da questa, previa fissazione del numero dei componenti, tra i legali rappresentanti delle associazione aderenti ad ANMAR o delegati da questi individuati e facenti parte dell'organo direttivo dei soci ordinari di ANMAR in regola col pagamento della quota associativa ed in possesso di tutti i requisiti per far parte di ANMAR.
- 3- La perdita della qualifica di Presidente nell'ambito dell'Associazione socia ordinaria non comporta l'automatica decadenza dalla carica di consigliere del direttivo ove il nominato risulti ancora socio ordinario dell'Associazione aderente ad ANMAR.
- 4- Sarà discrezione del Consigliere del direttivo ANMAR presentare eventuali dimissioni o portare a termine il proprio mandato.
- 5- Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo ed i componenti possono essere rieletti.
- 6- Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Articolo23

Compiti del consiglio direttivo

- 1- Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
- 2- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
- 3- Si applicano, in ogni caso, ai Consiglieri le norme del Codice Civile previste per gli enti commerciali in materia di "conflitto di interessi degli amministratori"
- 4- Compete al Consiglio Direttivo:
 - convocare l'Assemblea per il tramite del Presidente;
 - predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - eleggere fra i suoi componenti il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere-Economo nel corso della prima seduta dopo il suo insediamento;
 - formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
 - adottare il bilancio e predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea,
 - elaborare il documento di programmazione economica e predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea medesima;

- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- ratificare o respingere, motivando, i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- verificare l'aggiornamento del Libro dei soci anche per il tramite del Segretario dell'Associazione, accertando la persistenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- proporre all'Assemblea l'attribuzione delle qualifiche di "Soci onorari" e "Soci sostenitori";
- deliberare sulla collaborazione dell'Associazione con enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere il regolamento organizzativo e gli altri eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- irrogare le sanzioni disciplinari;
- assumere e licenziare personale dipendente, a progetto, collaboratori occasionali e formalizzare ogni altro tipo di contratto di consulenza e di servizio.
- proporre all'Assemblea l'importo della quota associativa annuale da versare da parte dei soci, proponendo altresì le eventuali modifiche anche in merito alle contribuzioni alle spese annuali da parte dei soci.

Articolo 24 **Durata, rinnovo e organi del Consiglio Direttivo**

- 1- I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto all'art. 22 e sono rieleggibili.
- 2- Entro detta data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea dei Soci e conseguente nomina dei componenti il nuovo organo di amministrazione.
- 3- Per l'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo l'Assemblea Nazionale determina preventivamente il numero dei componenti il Consiglio e, tra i suoi membri, il Presidente.
- 4- Tutti i soci possono candidarsi previa dichiarazione e sottoscrizione di assenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile.
- 5- Risulteranno eletti i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti in relazione al numero dei componenti da eleggere. In caso di parità di voti la nomina spetta al candidato espressione dell'associazione sociale che ha la maggiore anzianità di iscrizione in ANMAR.
Nel caso di parità di anzianità di iscrizione in ANMAR delle associazioni subentrerà il candidato con maggiore età.

6- Tra i soci eletti verrà nominato il Presidente dell'Associazione.

7- La votazione avverrà per scrutinio segreto.

8- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere-Economo.

9- In caso di dimissioni, decesso, decadenza, sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 del c.c. o altro impedimento di uno o più consiglieri, in numero comunque inferiore alla metà dei componenti del Consiglio Direttivo, a questi subentreranno i primi tra i candidati non eletti in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti la nomina spetta al candidato espressione dell'associazione socia che ha la maggiore anzianità di iscrizione in ANMAR.

Nel caso di parità di anzianità di iscrizione in ANMAR delle associazioni subentrerà il candidato con maggiore età.

10- Chi subentra in luogo del consigliere cessato ne eredita la maturità di carica durando, pertanto, fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo di cui faceva parte il consigliere sostituito.

11- Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio. Durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni o tra la decadenza e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

12- Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea di sfiduciare, per giusta causa ed a maggioranza dei consiglieri in carica, il Presidente. In caso di proposta di sfiducia o di dimissioni del Presidente, dovrà essere convocata quanto prima l'Assemblea per l'esame della sfiducia e/o per l'elezione del Presidente medesimo.

13- Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

14- I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni anche socie di ANMAR.

Articolo 25 **Riunioni del Consiglio Direttivo**

1- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto, inviato per posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o per posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto.

- 2- E' in ogni caso valida la riunione del Consiglio direttivo privo delle formalità della convocazione qualora vi partecipino tutti i Consiglieri in carica.
- 3- Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno per l'adozione del Bilancio, per la predisposizione del documento di programmazione economica; si raduna inoltre ogniqualvolta lorchieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente che per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri. La richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro i termini e con le modalità di cui sopra.
- 4- Le adunanze del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano seguire ed intervenire nella discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.
- 5- L'avviso di convocazione della riunione videoconferenza deve indicare l'ordine del giorno e l'ora stabilita.
- 6- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti in caso di conflitto di interessi del Presidente e del Vice Presidente per gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 7- Entro 30 giorni dal termine della riunione del consiglio direttivo verrà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dal Consiglio medesimo nel corso della seduta successiva.
- 8- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 9- I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari attenendosi esclusivamente al verbale.
- 10- I Presidenti del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di controllo-Revisione legale dei contipossono essere invitati dal Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
- 11- Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle sue riunioni professionisti, tecnici o persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
- 12- Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione dicommissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Articolo 26

Ufficio di Presidenza

1- L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere-Economo.

2- In caso di dimissioni, decesso o sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 del c.c. dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, questi dovranno necessariamente essere rieletti mediante deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

3- L'Ufficio di presidenza si riunisce ogni qual volta venga richiesto da parte del Presidente o da uno dei suoi componenti ed è validamente costituito con un minimo di tre componenti.

4- Le riunioni potranno essere svolte sia con la presenza fisica dei componenti che mediante conferenza telefonica, video conferenza o altri sistemi telematici.

Articolo 27 **Presidente**

1- Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Nazionale tra i membri del Consiglio Direttivo.

2- Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto; risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea, che si esprime in merito.

3- La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria per il caso contemplato nel precedente art. 24, punto 12;
- c) sopraggiunta causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 del c.c.;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.14 del presente Statuto.

4- Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente punto 3 del presente articolo il vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente che resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicePresidente per l'attività di ordinaria amministrazione

5- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ANMAR e la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Esso verrà sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente.

6- Qualora il Presidente fosse indisponibile o impedito, il vice Presidente lo sostituirà in ogni sua funzione.

7- Spetta al Presidente, a titolo esemplificativo:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea Nazionale;
- provvedere alla nomina della "commissione verifica poteri" all'inizio di ciascuna seduta assembleare;
- provvedere alla nomina della "commissione degli scrutatori" qualora richiesta una votazione assembleare a scrutinio segreto;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'ANMAR;
- nominare procuratori ad negotia et ad lites precisandone i poteri;
- sottoscrivere, unitamente al Segretario, i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e dell'Ufficio di presidenza;
- curare l'amministrazione e la gestione ordinaria dell'associazione con facoltà di aprire conti correnti bancari, trarre assegni, effettuare prelievi ed erogare le somme di cui dispone l'associazione per i fini sociali.
- assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo che deve tenersi entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

8- Il Presidente ha accesso, a firma disgiunta dal Tesoriere - Economo, al/ai conto/i corrente bancari intestati all'Associazione. L'apertura e/o la chiusura di conti e/o depositi dovrà essere deliberata dall'Ufficio di Presidenza ed attuata dal Presidente e/o dal Tesoriere – Economo.

9- Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

10- Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Articolo 28 **Vice Presidente**

1- Il vice Presidente, su proposta del Presidente, viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento a scrutinio segreto, se richiesto, ed a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.

2- Il vice Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

3- Il vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le funzioni ricoprendone le funzioni in caso di delega o impedimento.

Articolo 29 **Segretario**

1- Il Segretario, su proposta del Presidente, viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento con la maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.

2- Il Segretario dura in carica tre anni e può essere rieletto.

3- Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, dall'Ufficio di Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve le direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige su appositi libri i verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra gli associati.

Articolo 30 **Tesoriere-Economo**

1- Il Tesoriere – Economo viene eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento con la maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.

2- Il Tesoriere – Economo dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Tesoriere – Economo è responsabile dell'amministrazione economico-finanziaria dell'Associazione e nello specifico, anche coadiuvato da un professionista esterno all'Associazione individuato dal Presidente ed incaricato dal Consiglio Direttivo; predispone i dati per il bilancio ed i rendiconti economici; cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il Bilancio corredato dei documenti previsti in materia.

3- Il Tesoriere – Economo ha accesso, a firma disgiunta dal Presidente, al/ai conto/i corrente bancario/i intestati all'Associazione. L'apertura e/o la chiusura di conti e/o depositi dovrà essere deliberata dall'Ufficio di Presidenza ed attuata dal Presidente e/o dal Tesoriere – Economo.

Articolo 31 **Organo di Controllo – Revisore legale dei conti**

1- Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs n. 117/2017 modificato ed integrato con D.Lgs. n. 105/2018 è costituito, in funzione monocratica, l'Organo di Controllo – Revisore legale dei Conti.

- 2- L'Organo dura in carica tre anni e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
- 3- Al componente dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.. Il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2397, comma secondo, del codice civile.
- 4- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio
- 5- L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
- 6 - L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti
- 7- Delle proprie attività l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.
- 8- L'organo di controllo e revisore legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale.
- 9- L'Organo di controllo e revisore legale dei conti può, in qualsiasi momento, disporre atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 10- Il Revisore verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.
- 11- Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
- 12- Per la ripartizione delle competenze tra Organo di controllo e Revisore si richiama l'art. 30, comma 6, del predetto D. Lgs 117/2017.
- 13- L'emolumento dell'Organo di Controllo –Revisore Legale dei Conti sarà stabilito in occasione della nomina da parte dall'Assemblea proporzionato all'attività da svolgere, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

14- L'incarico di componente dell'Organo di Controllo e di Revisore legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 32 **Collegio dei Probiviri**

1- Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

2- Esso ha il compito di:

- Interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere, se richiesto, parere di conformità alle norme dello Statuto su proposte di atti, documenti, e deliberazioni sottoposti dagli organi dirigenti. Il Collegio non potrà esprimere, anche se richiesto, alcun parere in ordine alle materie sulle quali ha competenza decisionale definitiva in caso di controversia.
- dirimere le controversie insorte tra singoli soci e tra soci ed Associazione.
- dirimere le controversie in ordine al diniego di ammissione di nuovi soci (art. 8), irrogazione sanzioni disciplinari (art. 13) e perdita status di socio (art. 14);

3- Il Collegio dei Probiviri delibera previa audizione in contraddittorio tra le parti ove ritenuto necessario dal Collegio.

4- Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono scritte e motivate e sono da considerarsi inappellabili.

5 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dell'incarico di un membro effettivo.

6- I componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

7- Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente il quale, in particolare, ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

8- Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne faccia richiesta al Presidente almeno due dei membri.

9- Qualora sia necessario il Collegio dei Probiviri vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

10- L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Articolo 33 **Patrimonio dell'Associazione**

1- Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2- Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

3- Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

4- L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'impiego delle seguenti fonti:

- quote associative;
- rendite patrimoniali;
- contributi da persone fisiche, da persone giuridiche sia pubbliche che private e da altri enti;
- proventi, erogazioni liberali, lasciti e donazioni non destinate ad incrementare il patrimonio;
- attività editoriali e divulgative ed in genere da tutte le attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e da quelle attività, direttamente connesse nonché accessorie in quanto integrative delle attività statutarie istituzionali;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrata.

Articolo 34 **Destinazione degli avanzi di gestione**

1- E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2- Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 del D. Lgs. n.117/2017, che qui si intendono integralmente richiamate.

Articolo 35 **Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione**

1- In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2- Per la procedura si fa riferimento all'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 36

Bilancio

- 1- I bilanci dell'Associazione sono annuali, iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione contiene gli stanziamenti in entrata ed in uscita che si presume, sulla scorta dei dati degli esercizi precedenti, di movimentare nell'anno di riferimento.
- 2- Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese dell'anno di riferimento.
- 3- Il Bilancio verrà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore, ai sensi dell'art 13, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017 per gli enti di cui al comma 2 dello stesso decreto fatte salve diverse determinazioni legislative o regolamentari.
- 4- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n.117/2017 l'Associazione ha l'obbligo di redigere il Bilancio annuale.
- 5- L'Associazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabilicronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Detto documento viene denominato "Bilancio".
- 6- Il Consiglio Direttivo adotta il Bilancio, predisposto sotto la responsabilità del Tesoriere, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.
- 7- In caso di necessità il Consiglio Direttivo può deliberare uno spostamento dei termini sopra previsti nel limite massimo di mesi due.
- 8- Il bilancio ed il documento di programmazione economica predisposti dal Consiglio Direttivo vengono inviati all'Organo di Controllo – Revisore legale dei conti affinché possa redigere la relazione di revisione entro 10 giorni dalla data di invio.
- 9- Il bilancio, il documento di programmazione economica predisposti dal Consiglio Direttivo unicamente alla relazione dell'Organo di Controllo e Revisore legale dei Conti, devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea per la libera consultazione dei soci.
- 10- I bilanci approvati possono essere consultati dai soci sul sito dell'Associazione e sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad avvenuta operatività dello stesso.

Articolo 37 Convenzioni

1- L'Associazione potrà stipulare convenzioni per il perseguimento dei fini statutari con altri enti o soggetti interessati.

2- La convenzione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione che determinerà anche le modalità di attuazione; sarà stipulata dal Presidente e custodita presso la sede dell'Associazione.

Articolo 38 **Assicurazione**

1- A tutela e a favore dei componenti del Consiglio Direttivo, dei soci volontari operative del Collegio dei probiviri, l'Associazione dovrà stipulare idonea assicurazione contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento della loro attività nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio di tale attività.

2- Idonea Assicurazione potrà essere stipulata dall'Associazione a favore dei partecipanti all'Assemblea nazionale in occasione della stessa.

Articolo 39 **Libri Sociali obbligatori dell'Associazione**

1- Sono Libri Sociali obbligatori dell'Associazione:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e revisione e del collegio dei Probiviri.

2- I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali ed i documenti inerenti l'amministrazione dell'Associazione che sono a disposizione del socio, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta, presso la sede sociale e durante i normali orari d'ufficio. In caso di forza maggiore, l'indisponibilità temporanea della documentazione, anche di parte di essa, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata dall'organo amministrativo al socio richiedente mediante il mezzo di comunicazione indicato nella domanda di accesso agli atti.

Articolo 40 **Scioglimento**

1- L'Associazione potrà, mediante il deliberato dell'Assemblea, riunita in seduta straordinaria deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto

26

favorevole di almeno tre quarti degli associati, così come risultanti dal libro sociale alla data di deliberazione.

2- Nel corso della medesima seduta, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, che si occuperanno della liquidazione dell'Associazione, sostituendosi ai Consiglieri nella gestione ordinaria e straordinaria della vita associativa. L'eventuale eccedenza attiva del patrimonio associativo in sede di scioglimento e/o liquidazione e per qualunque altra causa, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità in conformità a quanto disposto dal precedente art. 35 dello Statuto.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 41 Organi sociali

1-Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

Articolo 42 Efficacia delle modifiche dello statuto

1- Le modifiche apportate al previgente statuto dall'attuale statuto dall'Associazione in esecuzione della disposizione contenuta nell'articolo 102, comma 2, lettera a) del Codice per il quale l'abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 29 del d.lgs. n.460/1997 avverranno ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS, la disciplina delle ONLUS resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del codice medesimo.

2 – Nel medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore cesseranno di avere efficacia le vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo Settore.

Articolo 43 Norme di rinvio

1- Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 "Codice del Terzo settore", e successive modifiche e/o integrazioni, nonché alle norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

- 2- Le disposizioni sopra richiamate in tema di ordinamento interno previste nello Statuto acquisteranno efficacia a decorrere dalla data di approvazione della modifica statutaria, fatta salva permanenza degli organi sociali fino alla scadenza.
- 3- A far data dalla approvazione del presente Statuto il Regolamento di Attuazione dello Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 17 aprile 2016, cessa di esplicare efficacia in quanto le norme in esso contenute sono state integrate nel presente Statuto.
- 4- Dopo l'iscrizione dell'Associazione Nazionale Malati Reumatici -ANMAR nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 "Codice del Terzo settore" acquisteranno efficacia le norme previste nel presente Statuto e sottoposte a clausola sospensiva. Medio tempore restano in vigore le norme regolanti le Onlus.
- 5- Dalla data di iscrizione dell'Associazione ANMAR nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore cesseranno di aver efficacia istituti o disposizioni in contrasto con il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 "Codice del Terzo settore".